

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea

Seduta n. 12 del 09-11-2011

Oggetto: Regolamento di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. Approvazione.

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 12:00, presso la Sede del Parco "Edificio Sali scelti", si è riunita l'Assemblea del Consorzio del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", convocata ai sensi dell'art.7 dello Statuto, nelle persone dei Signori:.

CONTINI MAURO	P	CAPPAI GIAN FRANCO	P
MARRAS ANNA LUISA Delegata Sindaco CA		MURRU CARLO	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente MAURO CONTINI, con l'assistenza, in qualità di Segretario verbalizzante, del dott. ing. MARCO LODDO.

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'art.9 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

Visto il riferimento normativo di cui all'oggetto.

Evidenziato che il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno sulla base del DECRETO 17 marzo 2008, n. 84 del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE.

Considerato che l'attribuzione dell'incentivo di cui sopra è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne al Consorzio, e all'incremento della produttività.

Considerato inoltre che gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

Atteso che per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Dato atto che alla ripartizione dell'incentivo partecipano i seguenti soggetti:



- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Evidenziato che la ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore Generale ovvero, ove delegato, dal Responsabile di Posizione Organizzativa preposto alla struttura competente secondo le percentuali stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

Dato atto che le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Sentita la proposta di regolamento di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, oggetto della presente determinazione, presentata dal Direttore Generale in merito alla sua approvazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il regolamento di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, sulla base del Decreto 17 marzo 2008, n. 84 del Ministero delle Infrastrutture, che si applica nei casi di redazione di progetti, opere o lavori a cura del personale interno del Consorzio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato al Direttore Generale dell'Ente affinché proceda e ponga in essere gli atti amministrativi necessari all'applicazione del sunnominato regolamento - da applicarsi nei casi di redazione di progetti/opere/lavori a cura del personale del Consorzio- sulla base delle ripartizioni degli incentivi descritti nel regolamento di cui sopra;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267


DELIBERA DI ASSEMBLEA n.12 del 09-11-2011 ENTE PARCO MOLENTARGIUS



IL PRESIDENTE
MAURO CONTINI



IL SEGRETARIO
MARCO LOBDO



LA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL CONSORZIO
DEL PARCO PRESSO L'EDIFICIO "SALI SCELTI" DAL AL ED È STATA
TRASMESSA AGLI ENTI CONSORZIATI PER LA PUBBLICAZIONE.

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL' ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163 E ALL' ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 5/2007
sulla base del DECRETO 17 marzo 2008, n. 84 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» e ai sensi dell'articolo 12 della L. R. 5/2007 - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno sulla base del DECRETO 17 marzo 2008, n. 84 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

Campo di applicazione


1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice e dell'articolo 12 della L. R. 5/2007, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono affidati e si procede alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo



1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi in quanto si calcola sull'importo posto a base di gara.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del Direttore Generale ovvero, ove delegato, del Responsabile della Posizione Organizzativa preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.

2. Lo stesso Direttore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Direttore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo novembre 1999, n. 528;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;



e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5.


Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal Direttore Generale ovvero, ove delegato, dal Responsabile di Posizione Organizzativa preposto alla struttura competente secondo le percentuali stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 2.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: **10%**;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **45%**;



c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione): **30%**;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **5%**;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, all'espletamento delle procedure di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **10%**.

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 2.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: **10%**;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **40%**;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione): **35%**;


d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **5%**;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, all'espletamento delle procedure di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **10%**.

4. Per progetti di importo a base di gara oltre euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: **10%**;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni



misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **35%**;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione): **45%**;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **5%**;

e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, all'espletamento delle procedure di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **10%**.

5. Per progetti di cui ai commi 3 e 4 e' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

7. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 20%;

progetto definitivo 40%;



progetto esecutivo 40%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 35%.

Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 60%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Capo IV



Disposizioni diverse

Art. 9.

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Capo V

Norme finali

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile di Posizione Organizzativa preposto alla struttura competente redige ed invia al Direttore Generale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

